

Pubblicato il 27/09/2019

N. 01240/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italian Resuscitation Council, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Angela Francesca Canta e Sandor Del Fabro, con studio in Milano alla via Dante n. 16 e con domiciliazioni digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Simone, con domiciliazione digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
- Azienda Sanitaria Locale di Foggia e A.S.L. di Foggia-centrale operativa 118, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Accademia scientifica foggiana emergenza, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Accademia scientifica foggiana emergenza, Brundisium, Cives Lecce, Daunia, Emergency medical training, Cittadella della carità San Raffaele, For life Cellamare, Friends, G.I.F.E.S.A., Hermes, Salentum terrae, Together for life, Formolise, E.R.A., Scuola sport acquatici, Simba, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Perilli, con studio in Bari alla via Vallisa n. 33 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza, trasmessa a mezzo P.E.C. in data 28 giugno 2016, con la quale Italian Resuscitation Council (di seguito, per brevità, I.R.C. o associazione) ha invitato l'Amministrazione regionale a garantire il rispetto degli impegni assunti in materia di formazione all'utilizzo del defibrillatore esterno e di rilascio del titolo autorizzativo, per effetto della conclusione dell'accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015; e, sui motivi aggiunti, depositati in data 10 novembre 2017, per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2017 n. 1351 di revoca della precedente deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 2014 e di introduzione di una nuova disciplina regionale in materia di formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non

medico in sede extra-ospedaliera nella Regione Puglia;

e, sugli ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 13 settembre 2018, per l'annullamento:

- della deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2018 n. 1295, con la quale la Regione Puglia, anche in attuazione della legge regionale n. 14 del 2018, ha adottato una *«Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia»*, revocando la precedente disciplina, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1351 del 2017, specificamente dell'art. 7 nella parte in cui:

a) prevede che la prova di idoneità finale dei candidati, che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati, debba svolgersi *«alla presenza di istruttori della Centrale Operativa o della ASL o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della ASL»*;

b) dispone che *«le spese sostenute per la verifica obbligatoria sono poste a carico del soggetto organizzatore del corso e determinate dalla ASL»*;

c) pur consentendo un rinvio solo in caso di contemporanea richiesta di verifica da parte di più centri nella stessa giornata, non prevede che la prova finale debba essere ritenuta valida, con conseguente rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del D.A.E., qualora i soggetti incaricati delle verifiche non presenzino per ragioni non imputabili, per documentata impossibilità;

- della determina dirigenziale n. 213 dell'11 giugno 2018, con la quale la Regione Puglia ha ripristinato transitoriamente, nelle more dell'adozione della regolamentazione attuativa della legge regionale n. 14 del 2018, la disciplina di cui alla delibera della Giunta

regionale n. 1351 del 2017;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi;
con richiesta di idonee misure per l'esecuzione all'ordinanza cautelare n. 478 del 2017 del T.A.R. Puglia, previa declaratoria di inefficacia degli atti emessi in violazione e/o elusione del relativo disposto, con contestuale determinazione delle modalità esecutive e con nomina di un commissario *ad acta*;
nonché con istanza di misure istruttorie;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Enrico Godini, su delega degli avv.ti Maurizio Zoppolato e Luigi Perrilli, e avv. Michele Simone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso depositato in data 7 giugno 2017 l'associazione Italian Resuscitation Council (di seguito I.R.C.) impugnava il silenzio serbato dalla Regione Puglia in ordine alla propria istanza volta a richiedere l'osservanza dei contenuti previsti dall'accordo Stato-Regioni in materia di utilizzazione del defibrillatore semiautomatico esterno (D.A.E.), secondo l'interpretazione datane dalla medesima associazione.

Successivamente, con motivi aggiunti, depositati in data 10 novembre 2017, I.R.C. ricorreva avverso la deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2017 n. 1351, con la quale veniva

introdotta una nuova disciplina regionale in materia di formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore tipo D.A.E., da parte del personale non medico in sede extra-ospedaliera nella Regione Puglia.

La nuova disciplina prevedeva, in sostanza, la rinnovazione (e duplicazione) degli esami di verifica di formazione già effettuati a cura dell'associazione accreditata, davanti a particolari uffici pubblici sanitari, individuati dalla Regione.

Con ordinanza cautelare del 20 dicembre 2017 n. 478, apparendo la rinnovazione delle prove pratiche illogica, la Sezione II di questo Tribunale disponeva il riesame da parte dell'Amministrazione del predetto deliberato regolamentare, impugnato con i motivi aggiunti.

Con ulteriori motivi aggiunti, depositati in data 13 settembre 2018, I.R.C. ricorreva avverso la deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2018 n. 1295, con la quale la Regione Puglia, al fine di emendare la precedente regolamentazione dai vizi riscontrati nell'ordinanza del T.A.R. Puglia n. 478 del 2017 e in attuazione della sopraggiunta legge regionale del 17 aprile 2018 n. 14, ha adottato una «nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia», revocando la precedente disciplina, contenuta nella delibera di Giunta regionale dell'8 agosto 2017 n. 1351.

Con tale nuova disciplina veniva, pertanto, previsto che la commissione di verifica della formazione dell'associazione accreditata è integrata da componenti di particolari uffici pubblici sanitari, individuati dalla Regione, senza quindi alcuna duplicazione degli esami.

Tuttavia, neanche tale diversa normativa soddisfaceva la I.R.C., tant'è che venivano proposti ulteriori motivi aggiunti.

Con ordinanza dell'11 ottobre 2018 n. 394 la Sezione II di questo Tribunale respingeva la nuova istanza cautelare, proposta con gli ulteriori motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato, sez. III, accoglieva però l'appello proposto, ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza del merito del ricorso in primo grado.

Nel corso della trattazione, resisteva la Regione Puglia, deducendo sempre la piena legittimità degli atti adottati, nonché la loro conformità alle linee guida ed alle disposizioni di legge nazionale e ai decreti ministeriali emanati, fermi restando i margini di discrezionalità pur riservati dalla disciplina di specie a ciascuna regione.

Intervenivano *ad adiuvandum* ulteriori associazioni.

Nel corso del processo, le parti si scambiavano documenti, memorie e repliche.

All'udienza di discussione, le parti precisavano le proprie posizioni e il ricorso veniva introitato per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.

1.- Il ricorso principale avverso il silenzio dell'Amministrazione risulta improcedibile, stante i successivi atti adottati, con i quali la Regione Puglia ha fornito, seppure in ritardo, risposta alle questioni poste dall'associazione, in ordine alle lamentate (e presunte) "difformità" della disciplina pugliese in materia, rispetto alle linee guida nazionali.

Infatti, come meglio si vedrà nel prosieguo della motivazione della presente sentenza, dette difformità o violazioni della normativa

nazionale comunque all'attualità non sussistono.

Ergo, il ricorso principale sul silenzio-inadempimento è improcedibile.

2.- Le censure di illogicità articolate nei *primi motivi aggiunti*, lamentano l'irrazionale duplicazione delle prove pratiche, cui gli aspiranti esecutori venivano sottoposti, all'esito dei corsi di formazione curati dalle associazioni, diversamente da quanto previsto dalle linee-guida ministeriali, recepite nell'accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015.

Tant'è che questa Sezione, con ordinanza del 20 dicembre 2017 n. 478, ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame delle previsioni contenute nella regolamentazione regionale gravata.

La Regione Puglia ha indi provveduto ad effettuare un riesame complessivo della materia, procedendo all'emanazione di una nuova disciplina, mediante l'approvazione della legge regionale del 17 aprile 2018 n. 14 contenente disposizioni in ordine alla "Diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici" e l'adozione del regolamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2018 n. 129 recante la "Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non sanitario nella Regione Puglia".

Pertanto, i motivi aggiunti, in considerazione del sopravvenire di un nuovo assetto normativo, sono parimenti divenuti improcedibili.

3.- Con ulteriori motivi aggiunti I.R.C. ha impugnato la nuova deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2018 n. 1295, contestandone l'illegittimità dell'art. 7, per i profili di seguito indicati.

Nella parte in cui ha previsto

- a) che la prova di idoneità finale dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri accreditati debba svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale operativa 118 o della A.S.L. o di delegati;
- b) che le spese per la verifica obbligatoria siano a carico del centro accreditato.

E, inoltre, nella parte in cui non ha previsto

- c) che la prova finale debba comunque essere ritenuta valida, qualora i soggetti incaricati delle verifiche non presenzino per ragioni non imputabili a documentata impossibilità.

Secondo la ricorrente, gli atti impugnati violerebbero l'art. 1, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 120 e inoltre l'accordo Stato-regioni del 30 luglio 2015; comunque sarebbero viziati da eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta e per violazione dei principi di efficacia e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Viene poi evocato il contrasto con la disciplina in materia di concorrenza, la violazione degli artt. 49 e 56 T.F.U.E., dell'art. 10, par. 1-2 e dell'art. 14, par. 6, della c.d. "Direttiva servizi" (Dir. 2006/123/C.E.), come recepita dal d.lgs 26 marzo 2010 n. 59, in quanto la complessiva disciplina regionale penalizzerebbe manifestamente le strutture private accreditate, impedendo a queste ultime, ritenute compromesse dai vincoli introdotti sul piano organizzativo, di praticare condizioni – qualificate dalla ricorrente come – "appetibili" o comunque in linea con il "mercato" di riferimento, con riguardo all'accesso ai corsi.

Viene, inoltre, richiamata una sorta di conflitto d'interesse tra i centri privati accreditati e le strutture pubbliche sanitarie deputate a

verificare la formazione erogata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei D.A.E.

4.- Le censure mosse, come sopra semplificativamente riassunte, sono infondate e possono essere unitariamente considerate.

L'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 120, come modificato dall'art. 1 della legge 15 marzo 2004 n. 69 e dall'art. 39 *vicies-quater* della legge 23 febbraio 2006 n. 51, ha consentito l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, in sede extra-ospedaliera, anche al *personale non sanitario*, che abbia però ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

A tal fine, le regioni disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio, o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'A.S.L. o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base di linee guida adottate con decreto del Ministro della sanità. La formazione può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria.

La materia è stata disciplinata in Puglia dalla legge regionale 17 aprile 2018 n. 14, il cui art. 3 (Formazione e autorizzazione all'uso del D.A.E.), comma 3, ha previsto che l'autorizzazione all'uso del D.A.E., per il personale non sanitario (c.d. "laico"), venga rilasciata dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso, a seguito del superamento di una apposita prova di idoneità all'utilizzo dello strumento.

Inoltre, l'art. 3, comma 3, legge regionale cit. ha previsto che i centri

privati accreditati dovranno comunicare tassativamente le date di svolgimento dei corsi e delle verifiche, nei termini indicati dalla Regione con propria regolamentazione. L'omessa (o erronea) comunicazione da parte degli enti, che procuri l'impossibilità di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività formativa e sulle verifiche finali, determina il mancato rilascio dell'autorizzazione e, in caso di reiterazione, la sanzione della revoca dell'accreditamento. La legge regionale 17 aprile 2018 n. 14 non è stata oggetto di censura nelle forme dovute e – ad avviso del Collegio – è coerente con quanto previsto a livello nazionale dalla legge 3 aprile 2001 n. 120 e dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011. di determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni (D.A.E.), emanato a norma dell'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

L'art. 2, comma 1, del d. m. prevede infatti che le Regioni predispongano programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 (n. 1626/C.S.R.) recante "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici", nonché in base agli ulteriori criteri e modalità indicati nell'allegato A) di detto decreto.

Tra i criteri previsti dal punto 2 delle linee guida per l'utilizzo del defibrillatore del tipo D.A.E., v'è la previsione del possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di una "idonea formazione validata e sistematicamente verificata".

Il centro di formazione accreditato, infatti, a seguito del

superamento della prova, rilascia ad ogni candidato che ha frequentato il corso, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore D.A.E. (punto 2, ultima parte).

Inoltre, le Regioni, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere (sedi di 118 o territorialmente competenti) effettuano la verifica e il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico (lettera *c*), del punto 2).

L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, è nominativa ed ha una scadenza. Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore è accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi (lettera *d*), del punto 2).

Secondo gli ulteriori criteri e le modalità per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni stabiliti sempre dall'allegato A) del d.m. citato, le Regioni provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in supporto vitale di base-defibrillazione per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, di aggiornamento e di verifica, inoltre le modalità di certificazione e i criteri di accreditamento dei centri di formazione.

L'accordo Stato-regioni del 30 luglio 2015 (n. 127/C.S.R.) contenente "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (D.A.E.)", emanato ai sensi del d.m. 18 marzo 2011, ha poi previsto, all'art. 2, che i corsi possono essere svolti dai soggetti/enti formalmente riconosciuti e/o accreditati dalle Regioni e, all'art. 6,

che l'autorizzazione all'utilizzo del D.A.E. è nominativa e viene rilasciata dalla struttura del sistema del 118 identificata dalla Regione a "*coloro che abbiano dimostrato di aver acquisito la competenza per l'effettuazione delle manovre di BLS-D*". Infine, presso le strutture del 118 viene istituito e mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del D.A.E.

La legge regionale Puglia 17 aprile 2018 n. 14 ha infatti stabilito, all'art. 3, comma 3, che l'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore D.A.E. venga rilasciato, per conto della Regione, dal responsabile della centrale operativa o dal responsabile per l'emergenza-urgenza dell'azienda sanitaria del territorio nel cui ambito il candidato ha svolto il corso, a seguito del superamento di una prova d'idoneità all'utilizzo dello strumento.

Analogha disposizione è contenuta nel regolamento, di cui alla delibera del 18 luglio 2018 n. 1295, il cui art. 7 (*Autorizzazione all'utilizzo del D.A.E.*) ha pure specificato che la valutazione del soggetto formato debba svolgersi alla presenza di istruttori della Centrale operativa o della A.S.L. o delegati del Direttore della C.O. 118 o del Direttore della A.S.L.

Pertanto, l'*attestazione* di formazione è affidata alla responsabilità del Centro formativo accreditato, mentre l'*autorizzazione* all'utilizzo del D.A.E. rimane di competenza della Regione, la quale ha l'onere di riscontrare nei soccorritori, che utilizzano un defibrillatore D.A.E., il possesso di un'idonea formazione validata e sistematicamente verificata. L'autorizzazione peraltro ha una scadenza e va, nel tempo, verificata e rinnovata, proprio onde assicurare la continuità nel possesso dei requisiti e delle capacità

necessarie al corretto utilizzo del particolare strumento salvavita.

5.- Dunque, in base alla prospettazione della Regione Puglia – da condividersi – il complesso delle disposizioni in materia di formazione e di verifica al corretto utilizzo dei defibrillatori D.A.E. ha la finalità di autorizzare all'uso del dispositivo il solo personale c.d. laico in grado di poter operare con piena cognizione, conoscenza teorica e addestramento pratico all'utilizzo del dispositivo sanitario, in situazioni di emergenza e urgenza, riducendo al massimo i rischi di interventi non idonei o fatali.

Tant'è che la Regione Puglia ha inteso contribuire a diffondere i D.A.E., contemperando l'esigenza d'incrementarne la presenza sul territorio con quella di permetterne il corretto utilizzo, attraverso lo strumento della verifica, da parte di un soggetto pubblico qualificato, dell'effettivo raggiungimento e mantenimento delle competenze.

In ultima analisi, dall'ordito normativo sopra riassunto emerge bene come le norme nazionali (legge 3 aprile 2001 n. 120 e successive modificazioni; d. m. 18 marzo 2011, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191) abbiano consegnato alle Regioni il compito di disciplinare le caratteristiche formative e i contenuti dell'attività di diffusione dei defibrillatori D.A.E., consentendo quindi alle norme regionali (legge regionale Puglia del 17 aprile 2018 n. 14 e regolamento regionale del 18 luglio 2018 n. 1295) di poter modulare, con precipuo riferimento alle specifiche esigenze territoriali, l'assetto ritenuto preferibile, fermo restando che il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo in questione rimane sotto la responsabilità della Regione.

6.- Pertanto, il Collegio ritiene legittimo il nuovo regolamento della

regione Puglia, di cui alla delibera del 18 luglio 2018 n. 1295, gravato con ulteriori motivi aggiunti, con il quale viene invero raggiunto un razionale punto di equilibrio tra l'esigenza di utilizzare proficuamente le competenze delle associazioni accreditate alla formazione dell'utilizzo del D.A.E. con la primaria esigenza di garantire la verifica del raggiungimento di una sicura competenza da parte degli operatori c.d. laici, ossia non sanitari, nell'utilizzo degli stessi.

Difatti, questa volta non viene prevista la ripetizione degli esami di verifica davanti al personale degli uffici pubblici sanitari competenti (come nell'abrogata delibera n. 1351 del 2017), bensì la semplice partecipazione di esponenti degli stessi uffici alla commissione di valutazione (nuova delibera n. 1295 del 2018).

Naturalmente, tanto comporta una normale esigenza di coordinamento delle attività e il rimborso dei costi sostenuti, a carico della finanza pubblica regionale, per l'attività svolta a favore delle associazioni private accreditate, dagli uffici precedenti.

Mentre inconferente è la doglianza, pure mossa dalla ricorrente, circa addirittura la mancata previsione di un obbligo di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del D.A.E., in ipotesi di circostanze ostative dovute a motivi organizzativi o a caso fortuito o forza maggiore, che impediscano i delegati dell'A.S.L. di poter presenziare.

7.- In ordine all'addotta violazione del diritto comunitario della concorrenza e al paventato conflitto di interessi, va detto che trattasi di profili d'illegittimità *in toto* infondati.

È infatti privo di pregio il lamentato pregiudizio alla "commercializzazione" o alla necessità di assicurare piena

concorrenza nel settore, poiché l'opera svolta dalle associazioni formatrici in questo settore è essenzialmente un'attività meritoria di volontariato che, per definizione, è aliena da qualsiasi finalità di lucro.

Come bene si evince dalle disposizioni normative sopra richiamate (legge 3 aprile 2001 n. 120 e legge regionale 17 aprile 2018 n. 14), l'attività di formazione deve essere svolta – in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale – in collaborazione e in affiancamento alle A.S.L. e non già in alternativa o sostituzione, o tale da comportare comunque ostacoli all'organizzazione pubblica sanitaria regionale, che rimane invece *domina* delle politiche di diffusione e d'integrazione dei defibrillatori extra-ospedalieri D.A.E. (art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191).

L'innovativa tecnologia semi-automatica di funzionamento dei defibrillatori D.A.E. è infatti utile nelle situazioni di soccorso per emergenza ed urgenza, se però il dispositivo è utilizzato da un operatore specificamente addestrato e verificato (accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 n. 1626/C.S.R. e accordo Stato-regioni del 30 luglio 2015 n. 127/C.S.R.) e se essa è opportunamente integrata nella pianificazione e programmazione fatta dal servizio sanitario regionale, come può evincersi da una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative più sopra ricordate.

Inoltre, sono le norme a prevedere che gli organi competenti delle ASL e, *in primis*, i centri di soccorso 118 forniscano ausilio alla formazione nel settore che deve essere verificata (art. 2, punto *b*), accordo Stato-regioni 27 febbraio 2003, n. 1626/CSR) e detengano il registro dei soggetti autorizzati, a seguito di verificata formazione, all'utilizzo dei defibrillatori D.A.E. (art. 6, ultima parte, accordo

Stato-regioni del 30 luglio 2015, n. 127/C.S.R.).

Ergo, è *in nuce* insussistente qualsiasi profilo di conflitto d'interesse, in quanto sono proprio questi uffici o servizi dell'A.S.L. a dover, per legge (art. 1, comma 2, legge 3 aprile 2001 n. 120), "nell'ambito del sistema di emergenza 118" verificare la positiva formazione, che può anche essere erogata dalle associazioni come la ricorrente I.R.C., e quindi a dover assicurare la piena integrazione dei soggetti autorizzati all'utilizzo del D.A.E. con il sistema della gestione delle emergenze.

Peraltro, Italian Resuscitation Council, come da statuto, non ha fini di lucro e, quindi, non può dolersi in ordine a asserite proprie difficoltà commerciali, il cui apprezzamento nella materia è del tutto inconferente e i cui concetti sono stati indi richiamati in modo inappropriato.

Pertanto, sono da respingere tutti i vizi contestati da I.R.C.

8.- In conclusione, il nuovo regolamento adottato dalla Regione Puglia, di cui alla delibera di G.R. 18 luglio 2018 n. 1295, è immune da vizi e stabilisce, in linea con la legislazione in materia, nazionale e regionale, l'utile assetto amministrativo finalizzato a consentire il corretto utilizzo dei D.A.E. dal personale c.d. laico appositamente formato.

Pertanto, il ricorso principale avverso il silenzio-inadempimento, stante lo svolgimento del ricorso e degli atti successivamente adottati dall'intimata amministrazione regionale, è divenuto improcedibile. Parimenti improcedibili sono i motivi aggiunti svolti avverso il regolamento, di cui alla delibera 8 agosto 2017 n. 1351, in quanto abrogato dal nuovo regolamento. Mentre, gli ulteriori motivi aggiunti proposti avverso il nuovo regolamento, di cui alla delibera

18 luglio 2018 n. 1295, in quanto infondati per le sopra esposte ragioni, sono respinti.

Le spese per il ricorso principale e tutti i motivi aggiunti seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Vanno invece compensate le spese con riguardo a tutte le parti. Il contributo unificato rimane a carico della soccombente I.R.C., in applicazione dell'art. 13, comma 6-*bis*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara:

- . improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse il ricorso principale;
- . improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse i motivi aggiunti del 10 novembre 2017;
- . respinti gli ulteriori motivi aggiunti del 13 settembre 2018.

Condanna il ricorrente alle spese in favore della Regione Puglia, che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori di legge. Spese compensate per le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Donatella Testini, Primo Referendario

Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE

Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO